

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CFA
(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 093/CFA– RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2017

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S.D. VIRTUS JUNIOR NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FONTANELLA GENNARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., E 10 COMMA 2 C.G.S.;**

- **INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. CROCE RAFFAELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 C.G.S., ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7283/551 PF15-16 SP/AC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016)

I signori Gennaro Fontanella e Raffaele Croce, rispettivamente Presidente e dirigente accompagnatore della società S.S.D. Virtus Junior Napoli, nonché la medesima società, hanno proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016) che ha inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi 10 al Presidente Fontanella e al dirigente Croce, nonché la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di €. 400,00 alla società reclamante, per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S., da parte del Presidente Fontanella, e degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F. da parte del dirigente Croce.

In particolare, ad avviso del giudice di primo grado, risultava provato l'assunto della Procura federale e, cioè, che il Presidente Fontanella avesse ommesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Fioco Ciro e Vecchione Nicola, non li avesse sottoposti ad accertamenti medici finalizzati alla verifica dell'idoneità all'espletamento di attività sportiva, non li avesse dotati di specifica copertura assicurativa e ne avesse consentito l'utilizzo nella gara del campionato Giovanissimi Provinciale Napoli del 2.11.2015 tra la Promotion Soccer e la Virtus Junior Napoli.

Ad avviso del giudice di primo grado, risultava, altresì, provato che il dirigente Raffaele Croce, in occasione della citata gara, avesse svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscrivendo le distinte relative ai suddetti atleti, con la falsa affermazione del loro regolare tesseramento, consentendo così ai medesimi di partecipare all'evento sportivo privi di accertamento di idoneità fisica nonché di adeguata copertura assicurativa.

Con il proprio reclamo, i reclamanti:

a) preliminarmente, eccepiscono la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine all'eccezione – che ripropongono - di estinzione del giudizio per violazione del combinato

disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata oltre il termine dei novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare;

b) eccepiscono altresì la violazione dell'art.32-ter, comma 4, C.G.S., essendo stato il deferimento proposto oltre i termini previsti;

c) nel merito, asseriscono la validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi convenzionati.

Il ricorso merita accoglimento.

Assorbente rispetto a tutte le eccezioni è quella sub a), atteso che il suo accoglimento importa l'estinzione del giudizio.

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d'ufficio (tranne il caso di opposizione dell'incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell'azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell'eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all'art.38 C.G.S. CONI e all'art.34 bis comma 1, C.G.S. FIGC, è previsto che "il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare"; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che "se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone...", mentre l'art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che "...tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori".

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (7 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell'atto di deferimento (17 marzo 2016).

Tale mancato rispetto dei termini processuali, eccepito dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio, impone la declaratoria di estinzione del procedimento e della relativa azione, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado e delle sanzioni dalla stessa disposte.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtus Junior Napoli di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- DEL SIG. MATZUZZI JURI ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C.G.S.;

- DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016)

Il Procuratore Federale Interregionale proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna (Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016) con la quale era stata respinta la richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per anni quattro al signor Matzuzzi Juri e dell'ammenda per €. 50.000,00 alla società Polisportiva Montalbo.

In particolare, il Giudice di primo grado non aveva ritenuto pienamente raggiunta la prova della condotta ascritta al predetto Matzuzzi, consistente, ad avviso della Procura, nell'aver posto in essere atti idonei ad alterare il risultato della gara del Campionato Regionale di Promozione, Girone B, tra la Polisportiva Montalbo e la Polisportiva Bonova, del 17.4.2016.

Ad avviso della Procura, risultava ampiamente provato che il messaggio diretto al capitano della Polisportiva Bonova, finalizzato a concordare atti idonei ad alterare l'esito della gara, fosse partito dal telefono cellulare del Matzuzzi mentre, differentemente da quanto deliberato con l'impugnata sentenza, non riteneva affatto provata la circostanza che una terza persona avesse utilizzato tale telefono per inviare il detto messaggio.

Con nota in data 11.1.2017, la Polisportiva Montalbo, preliminarmente, eccepiva l'estinzione del giudizio per violazione del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata oltre il termine dei novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e, nel merito, chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.

Il ricorso non merita accoglimento.

Assorbente rispetto all'esame del merito della questione è la verifica dell'avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S..

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è stato eccepito dalla controparte ed è, peraltro, rilevabile d'ufficio (tranne il caso di opposizione dell'incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell'azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell'eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all'art.38 C.G.S. CONI e all'art.34 bis comma 1, C.G.S. FIGC, è previsto che "il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare"; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che "se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone...", mentre l'art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che "...tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori".

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (17 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell'atto di deferimento (5 agosto 2016).

Tale mancato rispetto dei termini processuale, eccepito dalla controparte e comunque rilevabile d'ufficio, impone la declaratoria di rigetto dell'appello e di estinzione sia del procedimento che della relativa azione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- DEL SIG. ALESSANDRO CAVALLI, ALLENATORE TESSERATO PER L'ASD ATLETICO ORTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, 2 E 3 C.G.S.;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ORTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 471/886PF15-16/AV/VG DEL 8.7.2016
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016)

Il Procuratore Federale Interregionale proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016) con la quale era stata respinta la richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per mesi tre al signor Alessandro Cavalli e dell'ammenda per €. 300,00 alla società A.S.D. Atletico Orte.

In particolare, il giudice di primo grado non aveva ritenuto pienamente raggiunta la prova della condotta ascritta al predetto Cavalli per avere rivolto frasi ed offese a sfondo razzista nei confronti di Mochina Berardi, atleta della squadra dell'Assisi, nel corso della gara Atletico Orte/Assisi del 24.1.2016, valevole per il Campionato Regionale umbro.

Ad avviso della Procura, tali fatti risultavano ampiamente provati e, pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata sentenza e pronunciarsi la condanna del signor Cavalli e dell'A.S.D. Atletico Orte alle sanzioni per gli stessi richieste.

Il ricorso non merita accoglimento.

Assorbente rispetto all'esame del merito della questione è la verifica dell'avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S..

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d'ufficio (tranne il caso di opposizione dell'incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell'azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell'eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all'art.38 C.G.S. CONI e all'art.34 bis comma 1, C.G.S. FIGC, è previsto che "il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare"; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che "se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone....", mentre l'art.38 comma 4 C.G.S. FIGC precisa che "...tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori".

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (24 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell'atto di deferimento (8 luglio 2016).

Tale mancato rispetto dei termini processuale, rilevabile d'ufficio, impone la declaratoria di rigetto dell'appello e di estinzione sia del procedimento che della relativa azione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. APRILE ANTONINO, CAMPANELLA CRISTIAN, CANNIZZARO IGNAZIO, MANENTI ANGELO, PUZZO LUIGI, TROVATO FRANCESCO, ABBATE CLAUDIO, ASSENZA GIANCARLO, CARNEMOLLA CARLO, RENDO GIORGIO, TASCA BARTOLO, VIRA ANDREI COSTANTINO, VIRDERI PIERO, ZISA GIUSEPPE ANDREA, FICILI DAMIANO, SCARSO GIORGIO, FEDE GIUSEPPE (CALCIATORI TESSERATI ALL'EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA), ARRABITO MASSIMILIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA) E LA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3732/1316 PF15-16 MS/AG DELL'11.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

Con provvedimento dell'11.10.2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:

⇒ i sigg.ri Aprile Antonino, Campanella Cristian, Cannizzaro Ignazio, Manenti Angelo, Puzzo Luigi, Trovato Francesco, Abbate Claudio, Assenza Giancarlo, Carnemolla Carlo, Rendo Giorgio, Tasca Bortolo, Vira Andrei Costantino, Virderi Piero, Zisa Giuseppe Andrea, Ficili Damiano, Scarso Giorgio, Fedè Giuseppe, calciatori, all'epoca dei fatti, tesserati per la società ASD Donnalucata;

⇒ il sig. Arrabito Massimiliano, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Donnalucata; per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 43, commi 1, 2 3 e 5 delle NOIF;

⇒ nonché la società ASD Donnalucata, per la connessa responsabilità *ex art.* 4, commi 1 e 2, CGS.

All'esito degli accertamenti svolti dalla Procura federale, infatti, è stato rilevato l'inadempimento, nei confronti dei calciatori prima indicati, degli obblighi di tutela medico-sportiva per stagione sportiva 2014/2015.

Secondo la prospettazione accusatoria la società ASD Donnalucata, partecipante al campionato di 3^a categoria, ha consentito che i calciatori di cui trattasi prendessero parte, nel corso della stagione precisata, alle competizioni ufficiali in assenza dei rispettivi certificati medici, ovvero essendo gli stessi scaduti, in violazione dell'obbligo della tutela medico-sportiva sancito dall'art. 43, commi 1, 2, e 3, NOIF, dal D.M. 18.2.1982 e dalla legge regionale Sicilia n. 36 del 30.12.2000, secondo cui la predetta certificazione è condizione essenziale per la partecipazione dei calciatori

all'attività agonistica.

La Procura Federale ritiene che il difetto di apposita certificazione sanitaria in ordine all'accertamento della idoneità all'attività sportiva da parte dei calciatori sopra citati, integri, appunto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all'art.1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art.43 commi 1, 2 e 3 delle NOIF. Il presidente della società, sig. Arrabito Massimiliano, sottoscrivendo i moduli delle richieste di tesseramento dei citati calciatori avrebbe, invece, dichiarato in modo non veritiero che gli stessi erano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva e ha, pertanto, consentito la partecipazione degli stessi all'attività sportiva in posizione irregolare, rendendosi così responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 3, NOIF. La società ASD Donnalucata, utilizzando i predetti calciatori in assenza di apposita certificazione medica, si sarebbe resa responsabile, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascrivibili ai propri tesserati (art. 4, commi 1, 2 e 5, CGS).

Innanzitutto al TFT la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 1.800,00 a carico della società ASD Donnalucata;

- inibizione - *ex art.* 19, n. 1, lett. *h*), CGS - di mesi 18 a carico del presidente Arrabito Massimiliano;

- squalifica per una giornata a carico di ciascun calciatore deferito.

Sebbene ritualmente convocate, le parti deferite non risultano aver fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolora, né essere comparse all'udienza dibattimentale.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell'art. 32 *ter* CGS così dispone: "qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva, inoltre:

- la conclusione delle indagini è stata comunicata l'11/07/2016 (prot. 531/proc. 1316 pf 15/16 MS/mm); - il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 10/08/2016;

- per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 09/09/2016, ma, al contrario, il deferimento porta la data dell'11/10/2016.

Non sussisterebbe, quindi, dubbio in ordine alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art. 32 *ter*, comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Specifica ancora il Tribunale Territoriale, che l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell'art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale,

Con il primo motivo d'appello la Procura federale contesta l'assunto sul quale poggia la decisione

impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

La Procura federale ritiene che il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non può qualificarsi in

alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata *ex art. 32 ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 CGS CONI, che prevede che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori". Pertanto, considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una sovrapposizione a quella contenuta nell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima "*tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori*". Da ciò si ricaverebbe l'intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconfidente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d'appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio, facendo richiamo alla disciplina del processo civile, per il tramite della norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS CONI, l'asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale che l'art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la "rinunciabilità" dell'incolpato alla prescrizione dell'azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinuncia all'azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c. e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale

avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All'udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l'avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

✓ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove qualifica come perentorio il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l'azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l'azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l'assunto dell'odierno appellante, anche al termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32

sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l’effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio

acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l'effetto, visto l'art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito», questa Corte, annulla la decisione appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

✓ Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d'appello, della eventuale rilevabilità d'ufficio della improcedibilità/irricevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- DEL SIG. BLANDO SANTO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,

- DEI SIGG.RI SPITALE EPIFANIO, SALVO GIUSEPPE, VITALE MASSIMILIANO DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,

- DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3751/1077 PF15-16 /MB/AG DEL 12.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La Procura Federale con nota 3751/1077 pf15-16/MB/ag del 12/10/2016 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale Sicilia:

⇒ Il sig. Santo Blando, già presidente della Pol. D. Gangi Calcio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, NOIF, per aver consentito, non vigilato e, comunque, non impedito le violazioni ascrivibili al tecnico sig. Marguglio Antonio, in relazione al suo mancato tesseramento quale tecnico e, comunque, in assenza di una richiesta di sospensiva *ex art.* 36 del Reg. del Settore Tecnico, nonché in relazione alla sua partecipazione, con funzioni dirigenziali, alle gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015, 29/11/2015, 20/12/2015, 06/01/2016 e 10/01/2016 disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio nel campionato di prima categoria organizzato dal C.R. Sicilia, nonostante la stessa fosse al medesimo preclusa, poiché inibito o squalificato a seguito dei provvedimenti emessi dal Giudice sportivo e riportati nei C.U. n° 126 del 04/11/2015 e C.U. n° 184 del 16/12/2015 pubblicati dal C.R. Sicilia;

⇒ i sigg. Epifanio Spitale, Giuseppe Salvo e Massimiliano Vitale, per avere sottoscritto, nella qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare come sopra disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio, in cui dichiaravano che i nominativi ivi indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado il tecnico sig. Antonio Marguglio non ne avesse titolo, in quanto non tesserato quale tecnico e comunque in assenza di una sua richiesta di sospensiva *ex art.* 36 Reg. Settore Tecnico, nonché utilizzato in costanza di squalifica o inibizione;

⇒ la Pol. D. Gangi Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al presidente sig. Santo Blando, al tecnico sig. Antonio Marguglio e ai dirigenti Epifanio Spitale, Giuseppe Salvo e Massimiliano Vitale

Al dibattimento innanzi al TFT la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e chiesto conferma della responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ⇒ al sig. Santo Blando, l'inibizione di mesi 12;
- ⇒ al sig. Epifanio Spitale, l'inibizione di mesi 6;
- ⇒ al sig. Giuseppe Salvo, l'inibizione di mesi 6;
- ⇒ al sig. Massimiliano Vitale, l'inibizione di mesi 6;
- ⇒ alla Pol. D. Gangi, l'ammenda di € 1.200,00.

Le parti deferite hanno fatto pervenire memoria difensiva datata 21/06/2016 ed altra in data 09/10/2016 nelle quali, in sostanza, pur riconoscendo la violazione del codice giustizia sportiva, si evidenziava che non si era voluto trarre alcun vantaggio dai comportamenti addebitati.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell'art. 32 *ter* CGS così dispone: “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”.

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa

termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva, inoltre, che:

- la conclusione delle indagini porta la data del 24/05/2016 (prot. 13618/1077 pf 1516 SS/us);
- il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 24/06/2016;
- il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 24/07/2016, laddove, invece, il deferimento porta la data del 12/10/2016.

Non sussisterebbe, quindi, dubbio in ordine alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS per cui va dichiarato irricevibile.

Specifica ancora il Tribunale Territoriale che l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell'art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale,

Con il primo motivo d'appello la Procura federale contesta l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

La Procura federale ritiene che il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non può qualificarsi in alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata ex art. 32 *ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 CGS CONI, che prevede che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Pertanto, considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una norma sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima "tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori". Da ciò si ricaverebbe l'intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente

formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d'appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio, facendo richiamo alla disciplina del processo civile, per il tramite della norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS CONI, l'asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale, che l'art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la "rinunciabilità" dell'incolpato alla prescrizione dell'azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinuncia all'azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c. e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All'udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l'avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

□ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove qualifica come perentorio il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l'azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di

giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l'azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l'assunto dell'odierno appellante, anche al termine previsto dall'art. 32 ter, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d'appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall'appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si

è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l'effetto, visto l'art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito», questa Corte, annulla la decisione appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d'appello, della eventuale rilevabilità d'ufficio della improcedibilità/irricevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

6. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- DEL SIG. TARANTINO GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.,

- DEI SIGG.RI BUSALACCHI FRANCESCO, IMBURGIA STEFANO, INCANDELA FRANCESCO, PRINCIPATO EMANUELE, CUCCIONE SALVATORE, LO CASCIO SALVATORE MARIA, LO DOLCE SALVATORE, MARCHESE ANDREA, RANDAZZO VINCENZO ANTONIO, VISCUSO GIACOMO E FIGLIA EMANUELE CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO, AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3655/1315 PF15-16 /MS/AG DEL 10.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

Con provvedimento del 10/10/2016 proc. 3655/1315 pf 15-16 MS/ag il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia:

⇒ i sigg.ri Francesco Busalacchi, Stefano Impurgia, Francesco Incandela, Emanuela Principato, Salvatore Cuccione, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Andrea Marchese, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso, Emanuele Figlia (che il 3.12.2015 , tutti calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la società ASD Vis Solunto, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 3 delle NOIF, «per essersi resi responsabili della inadempienza dell'obbligo delle visite medico-sportive, finalizzate all'accertamento della loro idoneità all'attività sportiva»;

⇒ il sig. Giuseppe Tarantino, presidente, all'epoca dei fatti, della società ASD Vis Solunto, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 43, commi 1, 2 3 e 5 delle NOIF;

⇒ nonché la società ASD Vis Solunto, per la connessa responsabilità *ex art.* 4, commi 1 e 2, CGS.

All'esito degli accertamenti svolti dalla Procura federale, infatti, è stato rilevato l'inadempimento, nei confronti dei calciatori prima indicati, degli obblighi di tutela medico-sportiva per la stagione sportiva 2014/2015.

Secondo la prospettazione accusatoria la società ASD Vis Solunto, partecipante al campionato di

3^ categoria, ha consentito che i calciatori di cui trattasi prendessero parte, nel corso della stagione precisata, alle competizioni ufficiali in assenza dei rispettivi certificati medici, ovvero essendo gli stessi scaduti, in violazione dell'obbligo della tutela medico-sportiva sancito dall'art. 43, commi 1, 2, e 3, NOIF, dal D.M. 18.2.1982 e dalla legge regionale Sicilia n. 36 del 30.12.2000, secondo cui la predetta certificazione è condizione essenziale per la partecipazione dei calciatori all'attività agonistica.

La Procura Federale ritiene che il difetto di apposita certificazione sanitaria in ordine all'accertamento della idoneità all'attività sportiva da parte dei calciatori sopra citati, integri, appunto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all'art.1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art.43 commi 1, 2 e 3 delle NOIF. Il presidente della società, sig. Giuseppe Tarantino, sottoscrivendo i moduli delle richieste di tesseramento dei citati calciatori avrebbe, invece, dichiarato in modo non veritiero che gli stessi erano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva e ha, pertanto, consentito la partecipazione degli stessi all'attività sportiva in posizione irregolare, rendendosi così responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 3, NOIF. La società ASD Vis Solunto, utilizzando i predetti calciatori in assenza di apposita certificazione medica, si sarebbe resa responsabile, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascrivibili ai propri tesserati (art. 4, commi 1, 2 e 5, CGS).

Premette, il TFT, che le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa. Tuttavia, all'udienza dibattimentale, la società ASD Vis Solunto, in persona del suo presidente, ha depositato i certificati medici di idoneità relativi ai calciatori Francesco Busalacchi, Salvatore Lo Dolce, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia ed ha evidenziato di non avere in organico il calciatore sig. Salvatore Cuccione.

All'esito della discussione, la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 600,00 a carico della società ASD Vis Solunto;
- inibizione *ex art.*19, n. 1, lettera h), CGS di mesi 6 a carico del presidente Tarantino Giuseppe;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti per i quali rimane non acquisito il certificato di idoneità medico-sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell'art. 32 *ter* CGS così dispone: "qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva, inoltre, che:

- la conclusione delle indagini porta la data del 08/07/2016 (prot. 479/proc. 1315 pf 15/16 MS/mm);
- il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 07/08/2016;
- il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e, cioè, entro il 06/09/2016, laddove il deferimento porta, invece, la data del 10/10/2016.

Non sussisterebbe, quindi, dubbio in ordine alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art. 32 *ter*, comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Precisa, ancora, il Tribunale Territoriale, che l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell'art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale.

Con il primo motivo d'appello la Procura federale contesta l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Secondo la Procura federale il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non può qualificarsi in alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata *ex art.* 32 *ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 CGS CONI, che prevede che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Pertanto, considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una norma esattamente identica a quella contenuta nell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima "tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori". Da ciò si ricaverebbe l'intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d'appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio, facendo richiamo alla disciplina del processo civile, per il tramite della norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS CONI, l'asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale che l'art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero

applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la “rinunciabilità” dell’incolpato alla prescrizione dell’azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinuncia all’azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All’udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l’avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

✓ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* che qualifica come perentorio il termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell’art. 32 *ter*, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di

cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"); all'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 sexies CGS (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione").

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d'appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall'appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale,

ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedurali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l'effetto, visto l'art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito», questa Corte, annulla la decisione appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

✓ Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d'appello, della eventuale rilevabilità d'ufficio della improcedibilità/irricevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore

Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- DEL SIG. CALIÒ ANTONINO DIRIGENTE DELLA A.S.D. NASITANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.,
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. NASITANA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3490/1338 PF15-16 GP/MB/PP DEL 06.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La Procura Federale con nota prot. 3490/1338 pf15-16 GP/MB/pp del 6 ottobre 2016, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale Sicilia:

⇒ Il sig. Antonino Caliò, quale Dirigente della A.S.D. Natisana, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare Nasitana / Tre Esse Brolo del 27/09/2015, Mamertina / Nasitana del 04/10/2015 e Nasitana / N.R. Patti del 11/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Marco Palmeri, non regolarmente tesserato.

⇒ La A.S.D. Natisana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le condotte ascrivibili al proprio tesserato.

All'esito della discussione, la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Caliò Antonino, mesi 6 di inibizione;
- a carico della società ASD Natisana, ammenda di euro 600;

Risulta in atti che le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell'art. 32 *ter* CGS così dispone: "qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva, inoltre, che:

- la conclusione delle indagini è stata comunicata il 18/07/2016 (prot. 783/1338 pf 15/16 SS/pp) e ritualmente trasmessa alle parti;
- il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 17/08/2016;
- il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e, cioè, entro il 16/09/2016;
- il deferimento notificato il 6/10/2016 è, dunque, tardivo rispetto alla disposizione di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, per cui va dichiarato irricevibile.

Specifica ancora il Tribunale Territoriale, che l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell'art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del

fascicolo di ufficio.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale.

Con il primo motivo d'appello la Procura federale contesta l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Secondo la Procura federale il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non può qualificarsi in alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata *ex art.* 32 *ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 CGS CONI, che prevede che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Pertanto, considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una norma esattamente identica a quella contenuta nell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima "tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori". Da ciò si ricaverebbe l'intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d'appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio, facendo richiamo alla disciplina del processo civile, per il tramite della norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS CONI, l'asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale che l'art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero

applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la “rinunciabilità” dell’incolpato alla prescrizione dell’azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinuncia all’azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All’udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l’avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

✓ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* che qualifica come perentorio il termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell’art. 32 *ter*, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di

cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"); all'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 sexies CGS (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione").

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d'appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall'appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale,

ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedurali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l'effetto, visto l'art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito», questa Corte, annulla la decisione appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

✓ Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d'appello, della eventuale rilevabilità d'ufficio della improcedibilità/irricevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore

Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

8. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.:

- **STURIALE SANTO DIRIGENTE DELLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA;**
- **AMANTE GIUSEPPE NON SOCIO MA RIFERIBILE ALLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3741/1275 PF15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale Sicilia, con nota prot. 3741/1275 pf15-16GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, i sigg:

→ Santo Sturiale, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Sporting C. Messina / Pro Mende del 26/09/2015 e Sporting C. Messina / Real Rometta del 10/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Mariano Tomarchio, non regolarmente tesserato con la A.S.D. Sporting Club Messina.

→ Giuseppe Amante, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta della gara V. Milazzo / Sporting C. Messina del 10/01/2016, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Mariano Tomarchio, non regolarmente tesserato con la A.S.D. Sporting Club Messina.

→ La società A.S.D. Sporting Club Messina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati e/o riferibili alla medesima.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

All'esito della discussione, la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ⇒ mesi sei di inibizione, a carico del sig. Santo Sturiale;
- ⇒ mesi tre di inibizione, a carico del sig. Giuseppe Amante;
- ⇒ ammenda di € 600,00, a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell'art. 32 *ter* CGS così dispone: "qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (n.d.a. - di non disporre l'archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza".

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell'art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osservava inoltre che:

- la conclusione delle indagini porta la data del 12/07/2016 (prot. 565/1275 pf 15/16 SS/pp) e ritualmente trasmessa alle parti tra il 18 e il 22.07.2016;

-il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 21/08/2016;

- il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e, cioè, entro il 20/09/2016, ma, invece, il deferimento porta la data dell'12/10/2016.

Non sussisterebbe, quindi, dubbio in ordine alla circostanza che il deferimento è stato promosso

tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 *ter*, comma 4, CGS per cui va dichiarato irricevibile.

Precisa, ancora, il Tribunale Territoriale, che l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell'art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell'azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale.

Con il primo motivo d'appello la Procura federale contesta l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Secondo la Procura federale il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non può qualificarsi in alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata *ex art. 32 ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 CGS CONI, che prevede che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Pertanto, considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una norma esattamente identica a quella contenuta nell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima "tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori". Da ciò si ricaverebbe l'intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d'appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio, facendo richiamo alla disciplina del

processo civile, per il tramite della norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS CONI, l'asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale che l'art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la "rinunciabilità" dell'incolpato alla prescrizione dell'azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinuncia all'azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c. e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All'udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l'avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

✓ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* che qualifica come perentorio il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l'azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale "Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori", pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l'azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l'assunto dell'odierno appellante, anche al termine previsto dall'art. 32 ter, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 bis (rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"); all'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 sexies CGS (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione").

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d'appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall'appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella

dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedurali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l'effetto, visto l'art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito», questa Corte, annulla la decisione

appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

✓ Atteso l'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d'appello, della eventuale rilevabilità d'ufficio della improcedibilità/irricevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SAN MARCO TROTTI AVVERSO LE SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA/OGGETTIVA, EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 4106/177 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

Con atto del 19.10.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, il sig. Freda Angelo presidente della Società A.S.D. Libertas San Marco Trotti, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; i calciatori Invito Pasquale, Di Lorenzo Alessandro e Gentile Alessandro della violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; dei sigg. Valletta Antonio e Sorgente Daniele, dirigenti accompagnatori della ASD Libertas San Marco Trotti, della violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 del CGS in relazione all'art. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF e della società A.S.D. Libertas San Marco Trotti, a titolo di responsabilità oggettiva e diretta ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il Tribunale Federale Nazionale con Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016 accogliendo la tesi della Procura Federale riteneva i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Freda Angelo la sanzione sportiva della inibizione di anni 1 e mesi 6 e ai dirigenti Valletta Antonio e Sorgente Daniele la sanzione sportiva della inibizione per anni 1 e mesi 6 ciascuno ai calciatori Invito Pasquale la sanzione sportiva di due giornate di squalifica, Di Lorenzo Alessandro la sanzione sportiva di tre giornate di squalifica e Gentile Alessandro la sanzione sportiva di una giornata di squalifica e alla società A.S.D. Libertas San Marco Trotti la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica e ammenda di € 600,00.

Con atto del 29.11.2016 inviato il 30.11.2016 la sola società A.S.D. Libertas San Marco Trotti impugnava la Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016 .

I motivi di reclamo appaiono privi di rilevanza giuridica in quanto colorati più da profili meta calcistici di ordine sociale che da ragioni "in contraddittorio" con i motivi di cui alla delibera del Tribunale Federale n. 49 del 24.11.2016.

In ogni caso appare decisamente assorbente di ogni ragione evidenziata dalla società reclamante il profilo di inammissibilità per mancata notifica alla Procura Federale del reclamo inoltrato dal Presidente Freda in nome della società ASD Libertas San Marco Trotti.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas San Marco Trotti di San Felice a Cancelli di (Caserta).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMA 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALC. VENEZIA GIUSEPPE, DONNARUMMA MANUEL E VISILLI ORAZIO E DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUCCINIELLO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- AMMENDA DI €800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4001/93 PF16-17 AA/AC DEL 17.10.2016 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

Con ricorso del 22.11.2016 la A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, che ha irrogato le sanzioni in epigrafe indicate alla società ed ai tesserati ivi menzionati.

Il ricorso, tuttavia, non risulta essere stato comunicato dalla ricorrente alla Procura Federale, come prescritto dall'art. 33, comma 5, C.G.S., dovendosi qualificare nella fattispecie la Procura medesima quale controparte in senso tecnico della ricorrente, posto che il giudizio tra origine da un deferimento dell'Organo inquirente.

In ragione di tale omessa comunicazione il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e tale dichiarazione esime il Collegio dall'esame del merito del medesimo.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (Avellino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICORSO SIG. TECCE ENRICO (PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, ART. 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 DELLE N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4213/1194 PF15-16/AA/AC/CF DEL 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

Ricorso del Sig. Tecce Enrico avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 5 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1bis, comma 1, e art. 10, Comma 2, C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 4213/1194 pf 15.16 AA/ac/cf del 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania del 21.11.2016 - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 20.10.2016, è diretto in via principale all'annullamento della sanzione dell'inibizione di mesi 5 inflitta al reclamante; in subordine, il reclamante lamenta la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Deduce, infatti, il reclamante

Tecce Enrico di essere stato, all'epoca dei fatti, il presidente dell'Atletico Castelfranci 1983 e che non sussiste alcuna irregolarità nella posizione del calciatore Cresta Antonio in quanto la comunicazione del trasferimento del suddetto calciatore a favore di altra Società era stata fatta nel termine prescritto per l'apertura delle liste di trasferimento (termine per la comunicazione fino al 17.12.2014). Infatti, la raccomandata a/r, contenente l'accordo di trasferimento del calciatore Cresta Antonio era stata spedita in data 12.12.2014, non potendosi ascrivere alla Società né al suo rappresentante legale il ritardo con cui la raccomandata era stata consegnata al Comitato Regionale Campano (data ricezione raccomandata 10.1.2015). Di conseguenza, essendo stato rispettato il termine di legge secondo il quale "il tesseramento a favore della Società cessionaria decorre dalla data... di invio della raccomandata", nessuna responsabilità può essere addebitata né alla Società Atletico Castelfranci 1983 né al suo presidente pro-tempore che all'epoca era il reclamante Tecce Enrico. In subordine, trattandosi di un ritardo nel recapito della raccomandata, regolarmente spedita nei termini e regolarizzata anche a mezzo di procedura telematica disposta dalla FIGC, il reclamante evidenzia la sproporzione della sanzione dell'inibizione di mesi cinque rispetto ai fatti a lui addebitati.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è inammissibile in quanto l'atto non è stato comunicato alla Procura Federale, come invece è prescritto dall'art. 33, comma 5, seconda frase, C.G.S. ("copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"). Dalla documentazione in atti, infatti, non risulta la suddetta comunicazione, come è dimostrato dalla stessa indicazione dei destinatari del reclamo, tra i quali non è compresa la Procura Federale. Conseguentemente, stante l'inammissibilità del reclamo, questa Corte non può passare all'esame del merito del reclamo.

Poiché è pacifico documentalmente che il reclamo non è stato comunicato alla Procura Federale, il reclamo del Sig. Tecce Enrico deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi, la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Tecce Enrico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO U.S.D. G. CAROTENUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4636/18 PF16-17/AA/AC DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 01.12.2016)

Con reclamo in data 9.12.2016, la società U.S.D. Carotenuto, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Giuseppe Cavaliero, impugnava la decisione del Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania (pronunciata mediante il Com. Uff. n. 51 del 1.12.2016) con la quale la società medesima veniva condannata alla sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica e della ammenda di € 100,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., e ciò in relazione alla mancata sottoposizione del calciatore sig. Marco Urcioli agli accertamenti medici necessari ai fini dell'idoneità sportiva nonché all'impiego dello stesso (nel corso della gara Virtus Avellino/U.S.D. Carotenuto, in data 1.12.2014) prima dell'avvenuto tesseramento (del 6.12.2014). Deduce il reclamante:

- la nullità dell'intervenuto deferimento, in quanto erroneo nella indicazione della gara in cui sarebbe avvenuto l'irregolare impiego del calciatore (che non riguardava il campionato di terza categoria, siccome contestato, bensì il campionato di attività mista *iuniores*), e dunque inducente incertezza sul fatto ascritto;

- la prescrizione delle infrazioni disciplinari contestate;

- la avvenuta sottoposizione del calciatore Urcioli agli accertamenti medici di rito in data 14.9.2014, i quali, avendo la validità di 12 mesi, coprivano anche il periodo in cui veniva effettuato

il tesseramento del giocatore (in data 6.12.2014), sicchè l'addebito relativo risultava privo di fondamento.

Sulla base di tali deduzioni, veniva richiesta la sospensione della decisione impugnata, l'annullamento della stessa e, in ogni caso, l'assoluzione della società reclamante, nonché, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate in quanto eccessive.

Ritiene la Corte decidente che le prime due censure siano prive di fondamento.

Non pare, anzitutto, che l'esercizio del diritto di difesa da parte della società reclamante abbia subito pregiudizio alcuno dall'errore identificativo che si è rilevato in impugnazione, il quale rimane puramente formale ed ininfluenza, avendo modo, la medesima reclamante, di identificare perfettamente la effettiva gara di riferimento e di comprendere l'esatto senso dell'addebito in relazione ad essa avanzato.

Neppure risulta fondata l'eccezione in ordine alla sopravvenuta prescrizione delle infrazioni disciplinari ascritte, dal momento che la norma invocata (art. 25, comma 1, lett. a), C.G.S.) prevede tale causa di estinzione solo in relazione "a violazione dello svolgimento della gara", ipotesi che nel caso di specie non si configura.

Deve viceversa condividersi la doglianza in ordine alla insussistenza dell'addebito avente ad oggetto la mancata sottoposizione del calciatore -prima del tesseramento- ai previsti accertamenti medici, dal momento che sull'Urcioli era stata effettuata rituale visita medica in data 14.9.2014, con validità della relativa certificazione sino al 14.9.2015 (sicchè, dal punto di vista sanitario, la posizione del calciatore, al momento del tesseramento, avvenuto -come già cennato- il 6.12.2014, era regolare).

Essendo rimasto escluso l'addebito appena esaminato, deve provvedersi alla riduzione delle sanzioni irrogate, rideterminandosi in punti 2 di penalizzazione da applicare, ferma restando la misura pecuniaria irrogata.

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.G. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino), ridetermina la sanzione della penalizzazione per punti 2 in classifica. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13.RICORSO SIG. RUNGI POMPEO PASQUALINO (SOGGETTO DELEGATO A SVOLGERE FUNZIONI IN FAVORE SOCIETÀ AIROLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 1545/744 PF15-16/SP/CC DEL 3.8.2016 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016)

Con reclamo in data 9.12.2016, il sig. Rungi Pompeo Pasqualino, nella qualità di "ex delegato" della società A.C. Airola, si duole della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016) con la quale gli veniva applicata la sanzione della inibizione di mesi 6 in relazione all'addebito di avere consentito (nella indicata qualità) che la A.C. Airola, nella Stagione Sportiva 2014/2015, avesse un numero di soli sette calciatori tesserati (con il conseguente impiego, durante il campionato di seconda categoria, di calciatori non tesserati), ed inoltre di avere attestato, quale dirigente accompagnatore della squadra, in occasione di due gare del campionato, che tutti i calciatori, e dunque anche quelli non tesserati, fossero in posizione regolare.

Lamenta il reclamante la ingiustizia della condanna subita, dal momento che nella stagione sportiva indicata (2014/2015) non v'era stata iscrizione al campionato della società rappresentata. La doglianza è infondata, sicchè il reclamo deve essere rigettato.

Come già rilevato nella decisione impugnata, è lo stesso reclamante che, già in sede di giudizio di primo grado, pur asserendo la mancata iscrizione della società al campionato, dava atto della partecipazione dell'A.C. Airola ad alcune delle gare del campionato medesimo, il che certamente implicava la avvenuta iscrizione.

Può aggiungersi, ad ogni buon conto, che il sig. Rungi, in occasione dell'esame cui fu sottoposto in data 22.4.2016 dal rappresentante della Procura Federale (cfr. relazione del 5.6.2016

di tale Ufficio, pagg.279-280), non ebbe in alcun modo ad allegare la circostanza della mancata iscrizione.

Del resto, tale ultimo fatto è decisamente escluso dalle distinte e dai referti arbitrali relativi alle gare disputate dalla A.C. Airola nel campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Campania.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Rungi Pompeo Pasqualino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 10 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio